

Delibera n. 225/2022

Indagine conoscitiva sui settori dell'autotrasporto e della logistica.

L'Autorità, nella sua riunione del 21 novembre 2022

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi della quale l'Autorità provvede «*a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, (...), nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti*»;
- comma 2, lettera b), ai sensi della quale l'Autorità provvede «*a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori*»;
- il comma 2, lettera e), ai sensi della quale l'Autorità provvede «*a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi*»;
- il comma 4, il quale stabilisce che «*(...) Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorità le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica*».

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, *sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE*, il quale, in particolare, impone un'azione regolatoria sull'accesso ai terminali merci a tutti gli utenti in modo non discriminatorio e con l'applicazione di tariffe trasparenti;

- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, *che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;*
- VISTA** la Comunicazione COM (2020) 789 *final* della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 dicembre 2020, sulla strategia della Commissione europea in tema di mobilità sostenibile e intelligente, che ha quale obiettivo, tra gli altri, quello della riduzione del 90% delle emissioni entro il 2050, ottenuta grazie a un sistema di trasporti sostenibile, intelligente, competitivo, sicuro e a prezzi accessibili;
- VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) e in particolare il comma 5 bis dell'articolo 24;
- VISTO** il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (*Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore*);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*), che, in particolare, ha ulteriormente attribuito all'Autorità le funzioni di regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio agli impianti di servizio di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto, ossia "*scali merci, scali di smistamento e aree di composizione dei treni, ivi comprese le aree di manovra; aree, impianti ed edifici destinati a alla sosta al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci; infrastrutture portuali, marittime e di navigazione interna collegate ai servizi ferroviari*";
- VISTO** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*", ed in particolare quanto disposto all'articolo 83-bis, comma 4, : «*Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale*» ;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", ed in particolare l'articolo 1, comma 250, che assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione dei «*valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi*», con aggiornamento trimestrale;
- VISTE** le segnalazioni dell'AGCM, AS1355 - *Costi minimi dell'autotrasporto*, del 1° febbraio 2017, e AS1654 - *Costi Indicativi di riferimento dell'autotrasporto*, del 26 febbraio 2020;
- VISTE** le delibere n. 96/2015 "*Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria*", n. 57/2018, "*Metodologie e criteri per garantire*

l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione" e n. 130/2019, "Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari";

VISTE le delibere nn. 64-79/2019 che disciplinano il sistema di pedaggio autostradale di 16 convenzioni con società concessionarie autostradali, e in particolare la Misura 24.9 che prevede un sistema di monitoraggio della qualità comprensivo di indicatori relativi alla *"predisposizione di adeguate aree di sosta (rispetto alla superficie complessiva) riservate ai veicoli per l'autotrasporto di merci"* e all'*"impiego di Intelligent Transportation Systems (ITS), anche al fine di efficientare la logistica e perseguire l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'infrastruttura da parte dei veicoli pesanti e dei veicoli leggeri"*;

VISTO il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, e in particolare l'articolo 3;

TENUTO CONTO dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e, più in generale, delle attività connesse con lo sviluppo della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale;

CONSIDERATO che l'attuale assetto normativo che interessa l'autotrasporto e la logistica presuppone una regolazione di settore, non solo economica, che assicuri misure volte a efficientare ulteriormente i c.d. nodi infrastrutturali, cioè i porti, i retroporti, le strade, con l'obiettivo di eliminare le barriere all'ingresso dei singoli mercati, di garantire parità di accesso degli operatori economici alle stesse infrastrutture, di definire criteri per la determinazione di tariffe e pedaggi per l'uso delle infrastrutture, che siano orientati ai costi pertinenti e conseguentemente a una riduzione dei livelli tariffari, a vantaggio degli utenti;

CONSIDERATO che tra i soggetti economici che operano nei mercati destinatari delle misure di regolazione adottate dall'Autorità, e sopra richiamate, sono comprese le imprese operanti nell'autotrasporto e nella logistica, e che i servizi di trasporto di merci regolati sono principalmente quelli connotati dall'integrazione del servizio di autotrasporto con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti e nodi di scambio intermodale (interporti), in concreta attuazione dell'espressa indicazione normativa sulla necessità di garantire, tramite la regolazione, la mobilità delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti, di cui all'art. 37, comma 2, lettera a) della norma istitutiva dell'Autorità;

RILEVATA l'incidenza del comparto dell'autotrasporto al quale è riferibile il 68,3% del traffico merci (dati 2021), e poco meno di 80.000 imprese (fonte: associazioni di settore);

RILEVATA conseguentemente l'esigenza di approfondire, attraverso apposita indagine conoscitiva, aspetti specifici concernenti, in generale, la mobilità delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a strade, stazioni, aeroporti e porti, con particolare riferimento alle imprese di autotrasporto e logistica, al fine di

acquisire elementi idonei ad orientare la definizione di nuove misure di regolazione, o l'attivazione di altri strumenti di competenza dell'Autorità, incluse le attività di segnalazione al Governo e al Parlamento, utili allo sviluppo sostenibile ed efficiente dei settori dell'autotrasporto e della logistica;

RITENUTO

in particolare, opportuno acquisire elementi informativi, tra gli altri, sulle tematiche dell'accesso di nuove imprese al mercato con autoveicoli dotati di trazione a basso inquinamento; della regolamentazione del carico/scarico dei veicoli da parte dei conducenti con particolare riferimento ai centri urbani; delle attese improduttive in corrispondenza di porti, scali ferroviari e interporti; delle criticità dell'attuale normativa sui trasporti in subvezione; dell'efficacia ed efficienza dell'attuale sistema concernente la determinazione delle tariffe minime dell'autotrasporto; dei requisiti delle pertinenze di servizio relativi alle infrastrutture autostradali per esigenze di sicurezza della circolazione stradale;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, una indagine conoscitiva sui settori dell'autotrasporto e della logistica finalizzata alla valutazione dell'opportunità di adottare nuove misure di regolazione e/o l'adozione di altri strumenti previsti dalla normativa da parte dell'Autorità negli ambiti di sua competenza;
2. di acquisire, nell'ambito dell'indagine conoscitiva di cui al punto 1), elementi informativi sulle tematiche, tra le altre, dell'accesso di nuove imprese al mercato con autoveicoli dotati di trazione a basso inquinamento; della regolamentazione del carico/scarico dei veicoli da parte dei conducenti con particolare riferimento ai centri urbani; delle attese improduttive in corrispondenza di porti, scali ferroviari e interporti; delle criticità dell'attuale normativa sui trasporti in subvezione; dell'efficacia ed efficienza dell'attuale sistema concernente la determinazione delle tariffe minime dell'autotrasporto; dei requisiti delle pertinenze di servizio relativi alle infrastrutture autostradali per esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
3. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Cinzia Rovesti; indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.521;
4. il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva è fissato entro il 28 luglio 2023.
5. la presente deliberazione è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 21 novembre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)